



Fondazione Bresciana
per gli Studi Economico-Giuridici



ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

LA CONSERVAZIONE E NORMA DELLA PEC E DEI DOCUMENTI INFORMATICI

mercoledì 6 novembre 2019

Auditorium Capretti Istituto Artigianelli, via Piamarta 6 - Brescia

**Il documento informatico
opponibilità e valore probatorio**



avv. Giovanni Rocchi

@GdL Fondazione Italiana per l'Innovazione Forense

#CGT Circolo Giuristi Telematici

Quadro normativo



REGOLAMENTO (UE) N. 910/2014 23.7.2014

in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE

**Vigore 17.9.2014
Applic. 1.7.2016**



D.Lgs. 7.3.2005 n.82

Codice dell'amministrazione Digitale


.....
art. 71 D.Lgs. 13.12.2017 n.217
art. 65.10

..... **DPCM 22.02.2013** Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle **firme elettroniche** avanzate, qualificate e digitali

..... **DPCM 02.12.2013** Regole tecniche in materia di sistema di **conservazione**

..... **DPCM 13.11.2014** Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei **documenti informatici**

Quadro normativo



D.Lgs. 7.3.2005 n.82

Codice dell'amministrazione Digitale

Ultimo correttivo
D.Lgs. 13.12.2017 n.217
in vigore 27.1.2018

Art. 71. Regole tecniche

1. L'AgID ... adotta **Linee guida** contenenti le regole tecniche e di indirizzo per l'attuazione del presente Codice.



AGID adotta linee guida:

- contenenti regole tecniche, che comprendono regole generali e aspetti di dettaglio, questi ultimi presenti in un Allegato tecnico che costituisce parte integrante delle linee guida.

D.Lgs. 13.12.2017 n.217 - art. 65.10

10. Le regole tecniche emanate ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 82 del 2005, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto, **restano efficaci fino all'eventuale modifica o abrogazione** da parte delle Linee guida di cui al predetto articolo 71, come modificato dal presente decreto.

docs.italia.it

Corso Swift SRSS ItalianMOJ Keyboard Ser...ple Support HackingWSwift Administrativ... CREA Project iPhone 11 Pro... Austin Mann Libra | A New...bal Currency Avvocati IOTA HomeAssistant

Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici | Linee Guid... Home page | Agenzia per l'Italia digitale

AGID + Team Digitale Piano Triennale Developers Designers Forum **Docs** GitHub

it Docs Italia beta
Documenti pubblici, digitali.

Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici

Progetto: [Documenti in consultazione](#)
Amministrazione: [AGID](#)

Cerca nel documento... **Informazioni** bozza Scarica Sorgente

INDICE DEI CONTENUTI

Sommario

1. Introduzione, strumenti di lettura e disposizioni comuni


- 1.1. Scopo del documento
- 1.2. Ambito soggettivo di applicazione
- 1.3. Ambito oggettivo di applicazione
- 1.4. Abrogazioni e norme transitorie
- 1.5. Principali riferimenti normativi
- 1.6. Linee guida AGID richiamate
- 1.7. Gruppo di lavoro

Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici

Indice dei contenuti

- [1. Introduzione, strumenti di lettura e disposizioni comuni](#)
 - [1.1. Scopo del documento](#)
 - [1.2. Ambito soggettivo di applicazione](#)
 - [1.3. Ambito oggettivo di applicazione](#)

RAPPRESENTAZIONE DIGITALE O BINARIA




SUL BIT COMPONENTE DI BASE VENGONO COSTRUITI LINGUAGGI DI CODIFICA
DELL'INFORMAZIONE CHE CONSENTONO DI RAPPRESENTARE
TESTI, IMMAGINI, SUONI, FILMATI, ECC.



Reg. eIDAS - Art. 3 Definizioni


35) «**documento elettronico**», qualsiasi contenuto conservato in forma elettronica, in particolare testo o registrazione sonora, visiva o audiovisiva;



CAD - Art. 1

p) **documento informatico**: il **documento elettronico** che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;


DIGITALE



DOCUMENTI INFORMATICI ED ANALOGICI

CAD - Art. 1


p-bis) **documento analogico**: la rappresentazione **non informatica** di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;



DPR 82.2005 - CAD

Art. 1

i-bis) **copia informatica** di documento analogico: il documento informatico avente **contenuto** identico a quello del documento analogico da cui è tratto;



Art. 1

i-ter) **copia per immagine** su supporto informatico di documento analogico: il documento informatico avente **contenuto e forma** identici a quelli del documento analogico da cui è tratto;



DPCM 13.11.2014

Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici


Art. 4. Copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici

1. La **copia per immagine** su supporto informatico di un documento analogico di cui all'art. 22, commi 2 e 3, del Codice è prodotta mediante processi e strumenti **che assicurino che il documento informatico abbia contenuto e forma identici** a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo **raffronto dei documenti** o attraverso **certificazione di processo** nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia.

DPR 82.2005 - CAD


Art. 1

i-quater) **copia informatica di documento informatico**: il documento informatico avente **contenuto identico** a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con **diversa sequenza di valori binari**;



Art. 1

i-quinquies) **uplicato informatico**: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della **medesima sequenza di valori binari** del documento originario;



DPCM 13.11.2014

Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici

Art. 6. Copie e estratti informatici di documenti informatici

1. La copia e gli estratti informatici di un documento informatico di cui all'art. 23-bis, comma 2, del Codice sono prodotti ... mediante processi e strumenti che **assicurino la corrispondenza del contenuto** della copia o dell'estratto informatico alle informazioni del documento informatico di origine previo **raffronto dei documenti** o attraverso **certificazione di processo** nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza del contenuto dell'originale e della copia.

DPCM 13.11.2014

Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici

Art. 5. Duplicati informatici di documenti informatici

1. Il **duplicato informatico** di un documento informatico di cui all'art. 23-bis, comma 1, del Codice è prodotto **mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto** sullo stesso sistema di memorizzazione, o su un sistema diverso, **contenga la stessa sequenza di bit** del documento informatico di origine.

DPR 82.2005 - CAD

Art. 20 - Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici

DOCUMENTO
FIRMATO

1-bis. Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una **firma digitale**, altro tipo di **firma elettronica qualificata** o una **firma elettronica avanzata** o, comunque, è formato, previa **identificazione informatica del suo autore**, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immutabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore.

DOCUMENTO
NON FIRMATO
o firma elettronica

In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il **requisito della forma scritta** e il suo **valore probatorio** sono **liberamente valutabili in giudizio**, in relazione alle sue **caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immutabilità**.

REGOLAMENTO (UE) N. 910/2014 23.7.2014

Art. 46 - Effetti giuridici dei documenti elettronici

A un documento elettronico **non sono negati gli effetti giuridici** e l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziari **per il solo motivo della sua forma elettronica.**

Principio di non discriminazione

DPR 82.2005 - CAD

Art. 22 - Copie informatiche di documenti analogici

1. I **documenti informatici contenenti copia** di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, **spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile**, se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una **firma digitale** o altra firma elettronica qualificata.



DPR 82.2005 - CAD

Art. 22 - Copie informatiche di documenti analogici

...

3. Le **copie per immagine** su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all' articolo 71 hanno la **stessa efficacia probatoria degli originali** da cui sono tratte se la loro conformità all'originale **non è espressamente disconosciuta**.



DPR 82.2005 - CAD

Art. 23 bis - Duplicati e copie informatiche di documenti informatici

...

2. Le **copie e gli estratti informatici del documento informatico**, se prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche di cui all'articolo 71, **hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale** da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità **non è espressamente disconosciuta**.

DOCUMENTI INFORMATICI ED ANALOGICI

DPR 82.2005 - CAD


Art. 23 bis - Duplicati e copie informatiche di documenti informatici

1. I **duplicati informatici** hanno il **medesimo valore giuridico** ... **del documento informatico da cui sono tratti**, se prodotti in conformità alle regole tecniche di cui all' articolo 71.

DPR 82.2005 - CAD

Art. 23 - Copie analogiche di documenti informatici

1. Le **copie su supporto analogico di documento informatico** ... hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è **attestata da un pubblico ufficiale** a ciò autorizzato.
2. Le **copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico**, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la **stessa efficacia probatoria dell'originale** se la loro conformità **non è espressamente disconosciuta**.



Tipologia documento

Efficacia probatoria


Documenti informatici	<ul style="list-style-type: none">• libera valutazione
Copie informatiche semplici originale analogico	<ul style="list-style-type: none">• firma digitale depositario o pubblico ufficiale
Copie informatiche per immagine originale analogico	<ul style="list-style-type: none">• attestazione pubblico ufficiale• mancanza disconoscimento
Copie informatiche originale informatico	<ul style="list-style-type: none">• attestazione pubblico ufficiale• mancanza disconoscimento
Copie analogiche originale informatico	<ul style="list-style-type: none">• attestazione pubblico ufficiale• mancanza disconoscimento
Duplicato informatico	<ul style="list-style-type: none">• stessa efficacia originale

REGOLAMENTO eIDAS - ART. 3

10) FIRMA ELETTRONICA

dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite **associazione logica ad altri dati elettronici** e utilizzati dal firmatario **per firmare**;

Accedi con il tuo account Google




The image shows a Google login interface. At the top, it says "Accedi con il tuo account Google". Below this is a circular profile picture of a white chess piece (a king) on a wooden board. Underneath the picture is the name "Giovanni Rocchi" and a partially obscured email address ending in "@gmail.com". There is a yellow password input field with a series of dots. Below the password field is a blue button labeled "Accedi". At the bottom left, there is a link that says "Serve aiuto?".

REGOLAMENTO eIDAS - ART. 3

10) FIRMA ELETTRONICA

dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite **associazione logica ad altri dati elettronici** e utilizzati dal firmatario **per firmare**;

Accedi con il tuo account Google




Giovanni Rocchi
[redacted]@gmail.com
.....
Accedi
[Serve aiuto?](#)

**Tribunale Milano 17.10.2016 n.11402
(est. Consolandi)**

La spedizione da un indirizzo riferibile ad una certa società d'azienda deve essere ritenuto firma elettronica ai sensi delle definizioni contenute nell'articolo 3 del regolamento EIDAS ...

REGOLAMENTO eIDAS

Art. 3 n.11) FIRMA ELETTRONICA AVANZATA: una firma elettronica che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 26;



Art. 26

- a) è connessa **unicamente** al firmatario;
- b) è idonea a **identificare** il firmatario;
- c) è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, **utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo**; e
- d) è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l'**identificazione di ogni successiva modifica di tali dati**.

Artt. 55-61 DPCM 22.2.2013



N.B. UTILIZZO LIMITATO AI RAPPORTI GIURIDICI TRA CHI SOTTOSCRIVE E CHI LA PREDISPONE O LA ADOTTA

REGOLAMENTO eIDAS

ART. 3

12) FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA

una firma elettronica avanzata creata da un **dispositivo** per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un **certificato qualificato** per firme elettroniche;




Art. 3 nn.14 e 15
Art. 28 Reg.
Allegato I

DLGS 82.2005 - CAD

ART. 1

s) FIRMA DIGITALE

un particolare tipo di firma qualificata basata su un **sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata**, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la **provenienza** e l'**integrità** di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;



TIPOLOGIE DI FIRMA ELETTRONICA

eIDAS	FIRMA ELETTRONICA	SICUREZZA
	FIRMA ELETTRONICA AVANZATA	
	FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA	
CAD	FIRMA DIGITALE	



DPR 82.2005 - CAD

Modificato
D.Lgs. 13.12.2017 n.271

Ipotesi residuale
ora comprende anche
firma elettronica

Art. 20. Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici

1bis. ... **In tutti gli altri casi**, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il **requisito della forma scritta** e il suo valore probatorio sono **liberamente valutabili** in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida.

REGOLAMENTO eIDAS

Art. 25 - Effetti giuridici delle firme elettroniche

1. A una **firma elettronica** non possono essere negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziari **per il solo motivo della sua forma elettronica** o perché non soddisfa i requisiti per **firme elettroniche qualificate**.

Principio di non discriminazione

Modificato
D.Lgs. 13.12.2017 n.271

DPR 82.2005 - CAD

Art. 20. Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici

1-bis. Il documento informatico soddisfa il **requisito della forma scritta** e ha l'**efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile** quando vi è apposta una

- **firma digitale,**
- **altro tipo di firma elettronica qualificata o una**
- **firma elettronica avanzata ...**

**Modificato
D.Lgs. 13.12.2017 n.271**

DPR 82.2005 - CAD

Art. 20. Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici

1-ter. L'utilizzo del dispositivo di **firma elettronica qualificata o digitale** **si presume** riconducibile al titolare di firma elettronica, salvo che questi dia **prova contraria**.

TRIBUNALE DI ROMA - N. 1127/2017 del 23.01.2017

Disconoscimento atto cessione quote s.r.l. sottoscritto digitalmente

ora art. 20

“... nella fattispecie oggetto di giudizio deve essere applicato l’art. 21, secondo comma del Codice dell’Amministrazione Digitale, secondo cui, in relazione al tipo di documento (informatico) e di firma (digitale) in esame nella presente controversia, l’utilizzo del dispositivo di firma “si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria”; vi è, quindi, una inversione dell’onere della prova e compete a chi opera il disconoscimento della sottoscrizione per smentire di avere egli sottoscritto...

Il titolare ha dedotto:

- (A) che il proprio dispositivo di firma era in possesso del terzo che avrebbe firmato
- (B) che al momento della sottoscrizione era casa della fidanzata nella quale si trovava dalla sera prima e dalla quale si allontanava qualche ora dopo l’apparente momento di apposizione della firma (ore 8,50).

La controparte ha dedotto:

che l’apposizione della firma digitale era avvenuta nel suo ufficio alle ore 8,50 da parte del titolare.

TRIBUNALE DI ROMA - N. 1127/2017 del 23.01.2017

**Disconoscimento atto cessione quote s.r.l.
sottoscritto digitalmente**

Il Tribunale:

- (A) ha ritenuto provata la circostanza sub. B sulla base di: (i) una ricevuta del parcheggio nei pressi della casa della fidanzata in cui sua autovettura era stata ricoverata; (ii) la transazione di pagamento del parcheggio sulla carta di credito del titolare; (iii) la testimonianza della fidanzata,
- (B) ha ritenuto quindi provata l'ipotesi del titolare, piuttosto che quella avversaria;
- (C) ha conseguente **ritenuto superata la presunzione ex art.20.1 ter CAD.**

... quindi quale rapporto ha la presunzione di cui all'art. 20.1 ter con ...

Art. 32

1. Il titolare del certificato di firma **è tenuto ad assicurare la custodia del dispositivo** di firma o degli strumenti di autenticazione informatica per l'utilizzo del dispositivo di firma da remoto, e ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri; è altresì tenuto ad **utilizzare personalmente il dispositivo di firma.**

FIRME ELETTRONICHE E DIGITALI

EFFICACIA PROBATORIA DOCUMENTI SOTTOSCRITTI

Modificato
D.Lgs. 13.12.2017 n.271

DPR 82.2005 - CAD

FIRMA PREVIA
IDENTIFICAZIONE

Art. 20. Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici

1-bis. Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'**efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile** quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, **è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. ...**

FIRME ELETTRONICHE E DIGITALI

EFFICACIA PROBATORIA DOCUMENTI SOTTOSCRITTI

DPR 82.2005 - CAD

Art. 21. Ulteriori disposizioni relative ai documenti informatici, sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale

...

2-bis. Salvo il caso di sottoscrizione autenticata, le scritture private di cui all'**articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12**, del codice civile, **se fatte con documento informatico**, sono sottoscritte, a pena di nullità, con **firma elettronica qualificata o con firma digitale**. Gli atti di cui all'**articolo 1350, numero 13**), del codice civile redatti su documento informatico o formati attraverso procedimenti informatici sono sottoscritti, a pena di nullità, **con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale**.

DPR 82.2005 - CAD

Art. 21. Documento informatico sottoscritto con firma elettronica

articolo 1350 n.1...12

- firma elettronica qualificata
- firma digitale

articolo 1350 n.13

- firma elettronica avanzata
- firma elettronica qualificata
- firma digitale

EFFICACIA PROBATORIA DOCUMENTI INFORMATICI

Documento informatico	Requisito Forma scritta	Efficacia probatoria
Non sottoscritto Sottoscritto con firma elettronica	LIBERAMENTE VALUTABILE qualità, sicurezza, integrità e immutabilità	
Firma elettronica avanzata	art. 1350 cc n.13	art. 2702 cc
Firma elettronica qualificata Firma digitale	art. 1350 cc nn.1 - 12	art. 2702 cc presunzione riconducibilità

DPR 82.2005 - CAD

Art. 24 - Firma digitale

4-bis. L'apposizione a un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un **certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione**, salvo che lo stato di sospensione sia stato annullato. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate.

DPCM 22.3.2013

Art. 62 - Valore delle firme elettroniche qualificate e digitali nel tempo

Le firme elettroniche qualificate e digitali, ancorché sia scaduto, revocato o sospeso il relativo certificato qualificato del sottoscrittore, **sono valide se alle stesse è associabile un riferimento temporale opponibile ai terzi** che collochi la generazione di dette firme rispettivamente in un **momento precedente alla scadenza**, revoca o sospensione del suddetto certificato

DPR 82.2005 - CAD



**VERIFICA DEL CERTIFICATO
AL MOMENTO APPOSIZIONE
FIRMA**

**ORARIO RICAVATO
DALL'OROLOGIO INTERNO DEL
COMPUTER**

=

**NON È RIFERIMENTO
OPPONIBILE AI TERZI**

DPCM 22.3.2013

Art. 41 - Riferimenti temporali opponibili ai terzi

4. Costituiscono inoltre **validazione temporale**:

...

c) il riferimento temporale ottenuto attraverso l'utilizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell' art.48 del Codice;

...



Fondazione Bresciana
per gli Studi Economico-Giuridici



ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

LA CONSERVAZIONE E NORMA DELLA PEC E DEI DOCUMENTI INFORMATICI

avv. Giovanni Rocchi

FTIF @GdL Fondazione Italiana per l'Innovazione Forense
#CGT Circolo Giuristi Telematici